



AREA ORGANI COLLEGIALI E COORDINAMENTO

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FISICA

Testo aggiornato al D.R. n. 1012 del 24 aprile 2007

Articolo 1 - Il Dipartimento di Fisica

Il Dipartimento di Fisica é la struttura che organizza l'attività di ricerca della Università della Calabria, nei settori scientifico-disciplinari indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Esso é stato istituito dal D. P.R. N° 1329/71.

Le sue attribuzioni e le sue modalità di funzionamento sono esplicitate oltre che dal presente Regolamento, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Università della Calabria.

Articolo 2 - Afferenza al Dipartimento

Al Dipartimento di Fisica possono afferire:

- a) i professori di ruolo e fuori ruolo;
- b) i ricercatori;
- c) i supplenti e gli affidatari di insegnamento;
- d) i professori a contratto;
- e) i titolari di assegni di ricerca che svolgono la loro attività all'interno del Dipartimento;
- f) gli iscritti ai dottorati di ricerca che svolgono la loro attività all'interno del Dipartimento;
- g) il personale tecnico-amministrativo operante nella struttura;
- h) gli studenti che sono seguiti nella preparazione della prova finale, inerente il loro corso di studi, da un docente afferente al Dipartimento.

I professori ed i ricercatori dei settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato A afferiscono al Dipartimento dalla data di presentazione dell'opzione prevista dal Regolamento Generale d'Ateneo.

Gli appartenenti alle categorie di cui alle precedenti lettere c), d), e) ed f) afferiscono al Dipartimento dalla data di presentazione della relativa richiesta; mentre gli appartenenti alla categoria di cui alla precedente lettera g) dalla data in cui prendono servizio presso il Dipartimento. Tali afferenze, peraltro, cessano a seguito del venir meno del titolo che giustifica l'appartenenza alla categoria.

Gli appartenenti alla categoria di cui alla precedente lettera h) afferiscono al Dipartimento dalla data di approvazione della relativa richiesta da parte del Direttore del Dipartimento.

Possono inoltre afferire al Dipartimento professori e ricercatori, non inquadrati nei settori di cui all'allegato A, che svolgono la loro attività di ricerca su temi propri dei suindicati settori. Sulla richiesta di afferenza delibera il Consiglio di Dipartimento. Nel caso di rigetto decide il Senato Accademico sentito il CO.CO.P.

Tutti coloro che afferiscono al Dipartimento sono tenuti a richiedere al Direttore il rilascio di un certificato contenente l'indicazione delle risorse di cui possono disporre.

L'afferenza al Dipartimento di Fisica è incompatibile con l'afferenza ad altro Dipartimento.

Articolo 3 - Organi del Dipartimento

Sono organi del Dipartimento di Fisica:

- Il Consiglio di Dipartimento
- la Giunta
- il Direttore

Articolo 4 –Funzioni del Consiglio di Dipartimento

Il Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti funzioni:

1) detta i criteri generali per:

a) l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di ricerca che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili in corso d'anno;

b) l'impiego ed il coordinamento del personale;

c) l'uso dei mezzi, compresi i locali, nonché degli strumenti in dotazione;

2) esprime pareri sulla chiamata di professori, nei settori scientifico-disciplinari di propria competenza;

3) esprime pareri in merito al conferimento di supplenze, contratti di insegnamento e di compiti didattici relativi ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza;

4) esprime pareri e formula proposte in merito alle richieste di nuovi posti di professore e ricercatore in organico relativi ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza;

5) approva i contratti di ricerca a tempo determinato e le proposte di utilizzo di personale di altri Enti pubblici di insegnamento o di ricerca;

6) approva la relazione della Giunta per la ripartizione dei fondi attribuiti al Dipartimento dal Bilancio Generale di Ateneo tra i gruppi di ricerca;

7) propone l'istituzione di Dottorati di Ricerca;

8) formula alle Facoltà proposte preliminari per l'istituzione di scuole di specializzazione o di corsi di perfezionamento;

9) formula proposte preliminari per la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca, di servizi e di sperimentazione e/o documentazione scientifica, ovvero esprime al CO.CO.P. parere obbligatorio relativamente alla proposta di costituzione dei centri che rientrano nei settori scientifico-disciplinari di propria competenza;

10) entro il 30 settembre di ogni anno delibera su proposta della Giunta, sentito il segretario amministrativo per la parte contabile, le richieste di finanziamento per il successivo esercizio finanziario;

11) formula le richieste di assegnazione di personale tecnico per tener conto di sopravvenute esigenze;

12) approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 10 aprile il conto consuntivo, approva, inoltre, le eventuali variazioni di bilancio;

13) delibera la stipula dei contratti e convenzioni tra il Dipartimento ed Enti pubblici e privati per l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza e di attività didattiche esterne;

14) collabora con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionale, regionali e locali, alla elaborazione ed attuazione di programmi non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;

15) sceglie la forma di contrattazione passiva da adottare (trattativa privata, licitazione privata, appalto concorso), individua le ditte da invitare alle gare ai sensi degli artt. 7.1, c 4 e 7.3, c.2 del Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità;

16) autorizza le spese superiori a 15.000,00 €

17) delibera sulle richieste di afferenza ai sensi dell'art. 2.

Per particolari problemi il Consiglio può istituire commissioni consultive e, in particolare per quanto concerne il coordinamento dell'attività di ricerca, avvalersi della consulenza di rappresentanti qualificati dei vari campi.

Per le attribuzioni di cui ai punti 3), 5) e 6) partecipano alle adunanze i professori di ruolo ed i ricercatori; per quelle di cui ai punti 2) e 4) il Consiglio delibera in composizione ristretta alle categorie non inferiori rispettivamente a quella della persona da chiamare ed a quella relativa al posto da richiedere.

Articolo 5 –Funzioni della Giunta di Dipartimento

La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni esplicitate nel successivo art. 6.

Nell'ambito dei criteri generali di cui all'articolo 4 comma 1) sub a), eventualmente cooptando, sentito il Consiglio, esperti di singoli settori scientifici, ripartisce, tra i Gruppi di ricerca, i finanziamenti attribuiti al Dipartimento dal Bilancio Generale di Ateneo e sottopone una dettagliata relazione al riguardo al Consiglio di Dipartimento.

All'atto dell'insediamento stabilisce i compiti specifici per i quali ciascuno dei suoi membri coadiuva operativamente il Direttore e ne dà informazione al Dipartimento.

Successive revisioni di tali compiti saranno pure comunicate al Dipartimento.

Articolo 6 - Il Direttore di Dipartimento

Il Direttore ha la rappresentanza legale del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle rispettive delibere; con la collaborazione della Giunta promuove le attività del Dipartimento, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell'ambito del Dipartimento; tiene i rapporti con gli Organi dell'Università, esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa in vigore.

Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta e dal Segretario amministrativo per le parti di rispettiva competenza, esercita le seguenti funzioni:

1) predisporre annualmente, entro il 30 giugno, le richieste di finanziamento adeguate alla realizzazione del programma di sviluppo del Dipartimento e di potenziamento della ricerca e della didattica svolte nell'ambito dipartimentale, da inoltrare al Consiglio di Amministrazione;

2) propone entro la stessa data il piano annuale delle ricerche di Dipartimento e l'eventuale organizzazione di centri di studio e di laboratori anche in comune con altri dipartimenti della stessa o di altra Università italiana o straniera o con Istituzioni

Scientifiche diverse, predisponendo gli strumenti organizzativi ed eventualmente promuovendo le opportune convenzioni;

3) predispone annualmente, entro il 10 aprile, una relazione sullo stato della ricerca svolta nel Dipartimento, che viene trasmessa al Rettore, al CO.CO.P. e al Nucleo di Valutazione;

4) predispone entro il 10 novembre il bilancio preventivo ed entro il 1 marzo il conto consuntivo, corredati da una dettagliata relazione secondo quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

5) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca e degli studenti afferenti al Dipartimento;

6) ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro serve per il buon funzionamento del Dipartimento, e dispone il pagamento delle relative fatture, fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificamente assegnati e dopo aver acquisito l'autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel caso di spese superiori a €15.000,00.

Il Direttore nomina, tra i professori di ruolo facenti parte della Giunta, un Vicedirettore che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di impedimento o assenza. Il Vice direttore é nominato con Decreto del Rettore.

Articolo 7 – Commissione paritetica

I problemi riguardanti il personale tecnico-amministrativo, su richiesta dell'interessato o delle organizzazioni sindacali, debbono essere sottoposti ad una Commissione all'uopo istituita.

Tale Commissione, composta da due professori di ruolo, designati dalla Giunta e da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, facenti parte del Consiglio di Dipartimento e designati dalla rappresentanza stessa, istruisce il problema preventivamente alla discussione in Giunta o in Consiglio di Dipartimento sentito il parere dell'interessato/a.

Articolo 8 - Composizione e convocazione del Consiglio di Dipartimento

Del Consiglio di Dipartimento fanno parte:

- a) i professori di ruolo e fuori ruolo che hanno aderito al Dipartimento;
- b) i ricercatori che hanno aderito al Dipartimento;
- c) il segretario amministrativo con voto consultivo;
- d) un rappresentante per ogni ciclo di dottorato attivato con sede amministrativa nell'ateneo e che afferisce al dipartimento;
- e) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in misura del 33%, arrotondato per eccesso, del personale stesso.

Se un membro eletto del Consiglio non porta a termine il suo mandato, viene sostituito dal primo dei non eletti della stessa categoria. Qualora la lista degli eletti sia esaurita sono indette elezioni suppletive entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza. Il mandato del nuovo membro scadrà contemporaneamente a quello degli altri rappresentanti.

Possono essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Dipartimento, limitatamente alla discussione di particolari argomenti iscritti all'ordine del giorno, a seguito di invito del Direttore altre persone il cui contributo a tali argomenti sia considerato utile.

Gli atti del Consiglio di Dipartimento sono pubblici ed in particolare devono essere affissi all'albo del dipartimento il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo.

Il Consiglio di Dipartimento é convocato per iscritto dal Direttore con preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Dipartimento deve essere affisso all'albo.

La convocazione del Consiglio di Dipartimento deve essere effettuata dal Direttore qualora essa venga richiesta da almeno tre membri della Giunta ovvero da almeno 1/3 dei membri del Consiglio.

Il Consiglio di Dipartimento può essere convocato dal Direttore in seduta urgente con preavviso non inferiore a 2 giorni lavorativi. Nella convocazione devono essere indicati i motivi dell'urgenza.

Per la validità delle sedute é necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. Dal numero degli aventi diritto va sottratto quello degli assenti giustificati.

Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (i voti favorevoli devono essere in numero maggiore della somma dei voti contrari e delle astensioni), salvo che non sia diversamente disposto.

Delle riunioni del Consiglio é redatto verbale a cura del Segretario. I verbali delle riunioni resteranno affissi all'albo del Dipartimento per sette giorni.

Articolo 9 - Composizione e convocazione della Giunta di Dipartimento

La Giunta é composta dal Direttore, dal Segretario Amministrativo con voto consultivo, e da otto membri eletti tra i professori di ruolo e i ricercatori del Dipartimento, secondo le modalità del successivo art. 11.

Possono essere invitate a riunioni della Giunta, su richiesta del Direttore, limitatamente alla discussione di specifici argomenti all'ordine del giorno e senza diritto di voto, persone di cui si ritenga utile il contributo.

I membri della Giunta del Dipartimento durano in carica tre anni accademici.

Nella prima seduta di ogni semestre la Giunta stabilisce il calendario delle sue riunioni ordinarie. Il Direttore comunica ai membri della Giunta l'O.d.G. con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo.

La prima seduta ordinaria deve avvenire entro sette giorni non festivi, secondo il calendario accademico, dalla data di elezione della Giunta stessa.

La Giunta può essere convocata in via straordinaria dal Direttore o su richiesta motivata da 1/3 dei suoi membri. In tal caso la convocazione dovrà essere fatta almeno 5 giorni lavorativi prima della seduta.

La Giunta può essere convocata dal Direttore in seduta urgente con un preavviso di almeno due giorni lavorativi. Nella convocazione dovrà essere indicato il motivo dell'urgenza.

Delle riunioni della Giunta viene redatto verbale a cura del Segretario Amministrativo. I verbali una volta approvati resteranno affissi all'albo del Dipartimento per almeno sette giorni.

Per la validità delle sedute é necessaria la presenza di almeno cinque membri effettivi aventi diritto al voto.

Le delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti (i voti favorevoli devono essere maggiori della somma dei voti contrari e delle astensioni). In caso di parità prevale il voto del Direttore.

Articolo 10 - Elezione del Direttore

Il Direttore é eletto tra i professori ordinari e straordinari che abbiano optato per il tempo pieno ed é nominato con decreto del Rettore. In mancanza di professori di prima

fascia ovvero in caso di impedimento ritenuto motivato dal Senato accademico, il Direttore é eletto tra i professori di seconda fascia con le stesse modalit .

Il Direttore resta in carica tre anni accademici e non pu  essere rieletto consecutivamente pi  di una volta.

L'elettorato attivo   costituito dai membri del Consiglio di Dipartimento.

Nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato del Direttore il decano dei professori di prima fascia del Dipartimento indice le elezioni del Direttore e provvede alla costituzione del relativo seggio elettorale ed alla designazione del suo presidente, nella persona di un professore di prima fascia.

Per la validit  delle prime due votazioni   necessario che vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di suffragi nella seconda votazione.

La votazione di ballottaggio   valida se vi abbia preso parte almeno il 40% degli aventi diritto al voto.

Articolo 11 - Elezione delle rappresentanze in seno alla Giunta

Le elezioni della Giunta si tengono di norma nel mese di ottobre e sono convocate dal Direttore di Dipartimento, che provvede alla nomina del relativo seggio elettorale, con almeno 15 giorni di anticipo.

Le votazioni sono valide se vi ha partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto.

I membri della Giunta sono eletti dai professori di ruolo e dai ricercatori del Dipartimento costituiti in collegio unico.

Ogni elettore ha diritto ad esprimere una sola preferenza.

Possono essere eletti i professori di ruolo e i ricercatori del Dipartimento, che si costituiscono all'uopo in un unico collegio.

Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

In caso di parit  di voti ottenuti prevale il candidato con maggiore anzianit  di servizio nei ruoli universitari.

A parit  di anzianit  di servizio nei ruoli universitari prevale il candidato anagraficamente pi  anziano.

Qualora il numero dei componenti della Giunta, per qualunque motivo, si riduca a meno di 5 membri si procede al rinnovo della stessa.

Articolo 12 - Elezione delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento

Le elezioni delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo si tengono di norma nel mese di ottobre; quelle degli iscritti ai dottorati di ricerca nel mese di ottobre del primo anno del corso.

Vengono convocate dal Direttore di Dipartimento, che provvede alla nomina del relativo seggio elettorale, con almeno 15 giorni di anticipo.

Nelle elezioni delle rappresentanze in Consiglio di Dipartimento ogni elettore ha diritto ad esprimere una sola preferenza nell'ambito delle rispettive componenti.

Per la validit  delle elezioni   necessario che abbia partecipato al voto almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto nell'ambito delle rispettive componenti.

Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti ottenuti risulta eletto, in qualità di rappresentante del personale tecnico-amministrativo, il candidato con maggiore anzianità di servizio nei ruoli universitari.

A parità di anzianità di servizio nei ruoli universitari prevale il candidato anagraficamente più anziano.

Relativamente ai rappresentanti degli iscritti ai dottorati di ricerca, in caso di parità di voti, prevale il candidato anagraficamente più anziano.

Le rappresentanze nel Consiglio di Dipartimento del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni, mentre quelle dei dottorandi restano in carica due anni.

Art. 13 - Norme generali per le designazioni elettive

Tutte le operazioni elettorali per la designazione dei membri del Consiglio e della Giunta sono svolte da una Commissione elettorale di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio spetta:

- al personale tecnico-amministrativo in servizio nel Dipartimento alla data prevista per la votazione;
- agli iscritti ad ogni ciclo di dottorato afferenti al Dipartimento alla data prevista per la votazione.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti in seno alla Giunta spetta:

- ai professori ed ai ricercatori che afferiscono al Dipartimento alla data prevista per la votazione.

I mandati elettivi decorrono dal 1 Novembre.

Articolo 14 - Mozioni di sfiducia

Al Consiglio di Dipartimento possono essere presentate mozioni di sfiducia motivate nei riguardi della Giunta solidalmente o del Direttore. Le mozioni di sfiducia possono essere presentate da 1/3 dei membri di Giunta, compreso il Direttore o dal 20% dei membri di diritto del Consiglio.

Il Consiglio di Dipartimento in seduta straordinaria discute la mozione di sfiducia. La convocazione del Consiglio viene fatta dal Professore ordinario con maggiore anzianità in ruolo, escluso il Direttore, entro 15 giorni non festivi secondo il calendario accademico dalla data di ricezione della mozione scritta al protocollo del Dipartimento.

Il numero legale per la validità della seduta straordinaria è fissato nella metà più uno degli aventi diritto al voto.

Il Consiglio può approvare o respingere la mozione; l'approvazione, deve avvenire a maggioranza assoluta dei presenti e comunque i voti favorevoli devono essere almeno 1/3 degli aventi diritto al voto in Consiglio.

Articolo 15 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari, le disposizioni dello Statuto dell'Università della Calabria, nonché le norme contenute nei regolamenti della Università della Calabria.

Articolo 16 - Modifiche del Regolamento

Le proposte di modifica o di integrazione al presente Regolamento devono essere approvate in un Consiglio di Dipartimento, appositamente convocato, dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nel Consiglio di Dipartimento.

Le proposte di modifica devono essere a disposizione dei membri di Dipartimento, a cura del Direttore, almeno una settimana prima della data prevista per il Consiglio.

Articolo 17 - Norma Transitoria

Nel corso del mese di ottobre, successivo alla emanazione del presente Regolamento, si provvederà al rinnovo delle rappresentanze elettive in Consiglio di Dipartimento ed in Giunta secondo le disposizioni contenute nel Regolamento stesso.

INDICE GENERALE

- Art. 1 - Il Dipartimento di Fisica
- Art. 2 - Afferenza al Dipartimento
- Art. 3 - Organi del Dipartimento
- Art. 4 - Funzioni del Consiglio di Dipartimento
- Art. 5 - Funzioni della Giunta di Dipartimento
- Art. 6 - Il Direttore di Dipartimento
- Art. 7 - Commissione paritetica
- Art. 8 - Composizione e convocazione del Consiglio di dipartimento
- Art. 9 - Composizione e convocazione della Giunta di dipartimento
- Art. 10 - Elezioni del Direttore
- Art. 11 - Elezioni delle rappresentanze in seno alla Giunta
- Art. 12 - Elezioni delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento
- Art. 13 - Norme generali per le designazioni elettive
- Art. 14 - Mozioni di sfiducia
- Art. 15 - Rinvio ad altre norme
- Art. 16 - Modifiche di Regolamento
- Art. 17 - Norma transitoria

ALLEGATO A

Elenco dei settori scientifico-disciplinari di competenza del Dipartimento di Fisica

FIS/01 FISICA SPERIMENTALE

FIS/02 FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI

FIS/03 FISICA DELLA MATERIA

FIS/04 FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE

FIS/05 ASTRONOMIA E ASTROFISICA

FIS/06 FISICA PER IL SISTEMA TERRA E IL MEZZO CIRCUMTERRESTRE

FIS/07 FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E
MEDICINA)

FIS/08 DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA

GEO/10 GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA

GEO/11 GEOFISICA APPLICATA

GEO/12 OCEANOGRAFIA E FISICA DELL'ATMOSFERA